



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n. 20**  
**del 11.05.2013 ore 10.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** NUOVO PROGETTO DI IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE (CENTRALE A BIOMASSE) PRESENTATA DA VOLTAGGIO ENERGIA S.R.L. APPROVAZIONE DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI FRA IL COMUNE E VOLTAGGIO ENERGIA S.R.L.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	P

---

Totale presenti **13**  
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### **Dibattito così riassunto:**

**Sindaco Lorenzo Giovanni Repetto:** la normativa odierna vieta che i Comuni applichino royalties sui proventi delle centrali di produzione di energia alternativa; tuttavia c'è la possibilità di cedere una quota dei ricavi con finalità ben precise, ad esempio con destinazione dello sviluppo della filiera forestale; ricorda che per legge regionale l'ente che gestisce l'approvvigionamento della legna dei boschi è il consorzio forestale; inoltre, rispetto alla precedente convenzione, il comune dovrebbe subentrare alla Comunità Montana, che ha manifestato pubblicamente che, essendo in fase di scioglimento, non intende formulare osservazione alcuna in merito al progetto; in merito agli obblighi di produzione energetica la Provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla creazione di un distretto energetico per attuare la cogenerazione; pertanto si è pensato ad un pelletizzatore che anche esso dovrà operare in sinergia con gli operatori locali del settore agricolo; la necessità di cogenerazione implica che il pelletizzatore sia comunque condizione per la centrale; in merito ai sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, si è chiarito che essi non sono previsti in quanto il processo non prevede combustione; in forza di tale processo gli inquinanti sono infinitesimi e non è razionale collocare un misuratore delle emissioni se non a camino; peraltro la previsione di tale sistema di misurazione non è mai stata richiesta e costituisce un ulteriore scrupolo da parte del Comune; il sistema di monitoraggio, in realtà, risulta sovradimensionato rispetto alle reali necessità, ma Voltaggio energia si è mostrata consapevole in ordine alla opportunità; ritiene Interessante il comitato ristretto previsto in sede di convenzione, costituito da organi del Comune e della società, competente ad affrontare velocemente le questioni operative; ricorda che Legambiente chiese tempi ristretti per la realizzazione del pelletizzatore, ma è chiaro che centrale e pelletizzatore sono connessi, anche se realizzati e attivati non contestualmente;

**Consigliere Michele Bisio:** in via preliminare esprime protesta sul metodo seguito dall'attuale Amministrazione; il caso della convenzione precedente con Voltaggio Energia dimostra la differenza di metodo; in allora si ebbero sette versioni di tale convenzione, prima di essere definitivamente approvata, a dimostrazione del fatto che il testo è stato frutto di condivisione con la Minoranza in allora; oggi non è così; nel merito, nella convenzione attuale, ed a differenza della precedente convenzione, manca la disposizione che abilita l'adozione di un apposito tariffario in relazione ai conferimenti di legna da parte dei soggetti privati; tale disposizione consentiva a chi non faceva parte del consorzio di ottenere un prezzo migliore rispetto a quello praticato ai grandi fornitori; inoltre nella convenzione non vengono citati i prezzi; ritiene molto negativo il fatto che, con la configurazione del prezzo nell'attuale convenzione di fatto risulterà impossibile la partenza della filiera forestale in Voltaggio; domanda chiarimenti in merito alla possibilità che la centrale di produzione del pellet possa essere soppressa per ragioni di mercato; prevedere penali in caso di mancata realizzazione del pelletizzatore non ha senso ove ciò avvenga prima della determina di autorizzazione; in merito alle quantità previste domanda perché non siano stati coinvolti preventivamente anche gli altri Comuni potenzialmente interessati e vicini, quali Bosio, Parodi, Fraconalto, in considerazione della notevole percentuale di zona boscata nel loro territorio;

**Assessore Maurizio Bisio:** ritiene che non esista alcun produttore di zona che si sentirà remunerato da un valore di 4,80 euro così come inserito nel progetto da Voltaggio Energia a giustificazione del piano finanziario;

**Consigliere Michele Bisio:** nel vecchio progetto era contenuto un programma di valorizzazione della filiera bosco; oggi invece, in assenza di progetto, è inevitabile che il mercato ridurrà ulteriormente il prezzo, con conseguente impoverimento della filiera (interviene il **Sindaco**, secondo cui non si può convincere l'operatore voltaggino); continua **Bisio Michele:** insiste che Voltaggio Energia ha, con il nuovo progetto, un minore obbligo di quantitativo di approvvigionamento, e gode di condizioni più favorevoli, circostanze concorrenti che si ritorcono negativamente sull'operatore voltaggino;

**Sindaco Lorenzo Giovanni Repetto:** precisa nuovamente che l'autorizzazione alla Voltaggio Energia, e quindi il nuovo dimensionamento, dipende non dal Comune, ma dalla circostanza che, in relazione alla autorizzazione unica precedente, rilasciata dalla Provincia, ora Voltaggio Energia ha presentato una variante, che, a propria volta, la Provincia ha accolto; l'accordo che è stato raggiunto fra Comune e Voltaggio Energia, che riflette l'autorizzazione unica, indica ciò che Voltaggio Energia deve ottemperare per legge, cioè praticare il prezzo medio di mercato e un ambito di approvvigionamento di 50 km di distanza; la convenzione da stipularsi fra il Comune e Voltaggio Energia aggiunge qualcosa in più rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia, in particolare, l'impegno ad acquistare ed a praticare un prezzo migliore per i conferenti di Voltaggio;

**Consigliere Michele Bisio:** ribadisce che la vecchia convenzione conteneva condizioni di vantaggio per gli operatori locali, e che era pensata con l'obiettivo di fare ripartire la filiera bosco in Voltaggio, costituendo con il suo utilizzo una risorsa utile per i Voltaggini; con il vecchio progetto si otteneva inoltre sia il teleriscaldamento che il pellet; si potrebbe opinare che oggi invece, se almeno si riparte con la valorizzazione della filiera bosco, almeno una cosa Voltaggio la ottiene; in realtà, alla luce del testo, oggi il Comune non ottiene neppure questo, ottiene solamente una rendita finanziaria; è vero che, anche in allora, le penalità finanziarie a scapito di Voltaggio Energia previste nella convenzione furono soggette a dubbi di legittimità, tuttavia tali eccezioni vennero superate; inoltre nella vecchia convenzione Voltaggio Energia doveva rendersi promotrice della vendita di legna da ardere e di legna da panificazione; il Comune fu in grado di mettere alle strette il proponente, perché disponeva delle ditte pronte a fornire la legna; ora, con un prezzo di 48 euro, il Comune non troverà ditte disposte a tale fornitura;

**Assessore Maurizio Bisio:** il circuito virtuoso si ottiene grazie ai fondi stanziati da Voltaggio Energia e con il pelletizzatore, la fornitura della legna resta comunque una scommessa;

**Consigliere Michele Bisio:** è presumibile che alla fine l'alimentazione della centrale avverrà da fuori, e il Comune non potrà fare nulla, al contrario della vecchia convenzione, che prevedeva delle penali economiche;

**Sindaco Lorenzo Giovanni Repetto:** ribadisce che la legge non consente che il Comune obblighi il concessionario a corrispondere risorse finanziarie, come le penali, ma nonostante questo la convenzione proposta ottiene da Voltaggio Energia delle risorse finanziarie idonee a migliorare l'accessibilità al bosco, mediante la creazione di un consorzio forestale secondo le previsioni della nuova legge regionale in materia, che comporterà agevolazioni a vantaggio degli operatori di Voltaggio (a rilievo del **Consigliere Bisio Michele**, secondo cui il piano forestale contempla moltissimi ettari a disposizione, e sarebbe opportuno coinvolgere i Comuni vicini, come nel vecchio progetto), **Sindaco** in replica: gli ettari prospettati sono irraggiungibili; ora è fuori luogo pensare di estendere la convenzione ad altri Comuni con cui in precedenza ci sono stati contatti; piuttosto è possibile pensare che se parte Voltaggio potrebbe innescarsi un fenomeno di emulazione e quindi essere occasione per una crescita della filiera anche nei Comuni vicini;

**Assessore Maurizio Bisio:** sarebbe bene concentrarsi sull'aspetto che caratterizza il nuovo progetto, e cioè del fatto che la nuova centrale inquina meno;

**Consigliere Michele Bisio:** la produzione di energia è essenziale nel nuovo progetto non essendo previsto altrimenti il rilascio di certificati energetici; inoltre, qualora vi sia un subentro, deve essere chiaramente previsto che il subentrante assuma gli obblighi; ribadisce che se si passa da due al tre per cento di contributo, la filiera del legno non è in grado di partire e pertanto l'approvvigionamento esterno mediante trasporto su gomma comporterà il permanere di due camion di alimentazione al

giorno, come nel vecchio progetto; ritiene che il nuovo progetto, per questi motivi, costituisca penalizzazione pesante del territorio;

**Consigliere Grazia Dellepiane:** afferma di avere notato una sorta di ribaltamento di posizioni rispetto al passato da parte delle persone costituenti l'attuale Amministrazione; analogamente, nel punto in cui si è parlato dell'antenna, si è fatto riferimento alla circostanza che gli uffici preposti hanno dato il proprio nullaosta e che la TIM opera in conformità alla specifica normativa di settore; ora si è ascoltato, con riferimento alla centrale a biomasse, che c'è un monitoraggio in continuo a camino, ma si tratta di tutte prescrizioni che erano già presenti nella vecchia convenzione, e nei confronti delle quali le persone facenti parte dell'attuale Amministrazione, erano, in allora, contrarie; personalmente, si dichiara non soddisfatta del nuovo progetto; domanda il perché, invece, del ribaltamento di posizione da parte dell'attuale Amministrazione;

**Assessore Maurizio Bisio:** in merito al materiale di alimentazione, la novità del nuovo progetto è che, volendo, anche l'impianto previsto in sede di nuovo progetto potrebbe fare utilizzo di rifiuti urbani, ma questo comporterebbe un intervento di settaggio enorme, circostanza che fa presupporre che non si potrà mai verificare un tale utilizzo;

**Consigliere Grazia Dellepiane:** ribadisce che molti impianti ormai utilizzano il processo di pirogassificazione; contesta che i dati, peraltro soggetti ad interpretazione, una volta non siano ritenuti soddisfacenti e un'altra volta invece lo siano; i dati sono accettabili o non accettabili per la loro oggettività, e non a seconda della Maggioranza che c'è in Comune;

**Sindaco Lorenzo Giovanni Repetto:** non tutti gli impianti sono uguali, comunque i sistemi di monitoraggio sono standardizzati su impianti importanti, in particolare quello Solvay; nel mondo della tecnologia non esiste il 100 su 100, cioè la certezza assoluta; la Provincia di Alessandria ha richiesto alla competente ARPA un sistema di monitoraggio di controllo incrociato di notevole efficienza; nel 2007 la centrale a biomasse era diversa rispetto a quella progettata oggi e, specialmente, è diverso il sistema delle telecomunicazioni pertanto il controllo ha uno standard molto elevato;

**Consigliere Michele Bisio** richiede l'eliminazione delle sedute consiliari al sabato dalle 10 alle 15.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** del verbale della conferenza dei servizi in data 25 settembre 2012, in relazione a procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 D. Lgs. 387/2003, da parte della Provincia di Alessandria, relativa all'installazione ed all'esercizio di impianto produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, presentata da Voltaggio Energia S.r.l. - sede legale Genova, in particolare per centrale a biomassa da collocare in Voltaggio, Località Pian Maxina;

**DATO ATTO CHE** il progetto presentato per l'autorizzazione unica da parte della Provincia di Alessandria prevede la realizzazione di un distretto energetico avente sede nel Comune di Voltaggio nell'area industriale della ex Cartiera, in località Pian Maxina, comprendente impianto di cogenerazione da 980 kWe lordi, con tecnologia di gassificazione alimentata a cippato essiccato, un impianto di produzione di pellets, al servizio del mercato locale (centrali termiche pubbliche e private del comprensorio), il parco legno, ed i sistemi di essiccazione del cippato, a servizio dell'impianto di cogenerazione e dell'impianto di produzione pellets, gli scambiatori e le pompe del sistema di teleriscaldamento a servizio del campo base Val Lemme, relativo al cantiere del Terzo Valico;

**DATO ATTO CHE** l'impianto di cogenerazione è concepito per produrre energia elettrica verde da immettere nella rete elettrica nazionale e per fornire l'energia termica necessaria per il funzionamento dell'impianto di pellettizzazione e per l'essiccazione del cippato e per produzione di pellet a servizio di utenti pubblici e privati del comprensorio;

**DATO ATTO CHE**, in sede di relazione tecnica, si rileva:

- che la realizzazione dell'impianto è parte di un progetto di valorizzazione della filiera bosco legno energia, di cui Voltaggio Energia si proclama promotore, in collaborazione con la Comunità Montana e con le amministrazioni comunali interessate, avente, quale obiettivo, il

rilancio della filiera legno e la creazione di occupazione e di nuove attività imprenditoriali nel territorio della Comunità Montana;

- è previsto l'esclusivo utilizzo delle biomasse definite nell'Allegato X, parte quinta, titolo III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con specifica esclusione di biomasse vegetali classificabili come rifiuti ai sensi della normativa in vigore;
- che la biomassa legnosa sarà approvvigionata sotto forma di cippato con granulometria adeguata all'utilizzo nel gassificatore (P63), mentre una quantità limitata di legname sarà approvvigionata in tronchi al fine di disporre di una adeguata scorta strategica per l'alimentazione dell'impianto di cogenerazione;

**DATO ATTO CHE:**

- il progetto presentato è localizzato nell'area industriale della ex Cartiera di Voltaggio, in località Pian Maxina, complesso industriale dismesso;
- prevede il riutilizzo delle volumetrie già esistenti;
- prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato con biomasse vegetali, realizzato con tecnologia di gassificazione e di potenza 980 kWe;
- prevede, altresì, impianto di produzione di pellet e limitata generazione termica ai fini di teleriscaldamento;
- con deliberazione C.C. n. 02/2008 in data 26.03.2008, il Consiglio Comunale di Voltaggio ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di realizzazione di un impianto per la cogenerazione di energia elettrica e termica alimentato da fonte rinnovabile costituita da biomassa vegetale, di potenza complessiva di 15.000 kWt, di cui circa 3.000 kWe, in località Piana Maxina, area industriale della ex Cartiera di Voltaggio;
- con determinazione dirigenziale n. DDAA2-241-2008 in data 07.08.2008, la Provincia di Alessandria ha disposto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 D. Lgs. 387/2003, a vantaggio della Voltaggio Energia S.r.l., con sede in Genova, per la realizzazione ed esercizio del detto impianto per la cogenerazione di energia elettrica e termica, alimentato da fonte rinnovabile, costituita da biomassa vegetale, con potenza complessiva di 15.000 kWt, di cui circa 3.000 kWe;
- a seguito di ricorso al TAR Piemonte, e successivamente, di ricorso in appello al Consiglio di Stato, da parte dell'Associazione Forum Alta Val Lemme e di altri, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, di detta autorizzazione unica, prima con sentenza n. 02292/2009 del 25 settembre 2009 da parte del TAR Piemonte, successivamente con sentenza n. 04909/2012 del 19 settembre 2012, da parte del Consiglio di Stato, è stata confermata la validità della detta autorizzazione unica da parte della Provincia di Alessandria;
- Voltaggio Energia, nonostante l'efficacia dell'autorizzazione unica fin dalla sua emissione, e la validità della medesima in sede del primo arresto giurisdizionale, ha ritenuto, sentito il parere del Comune di Voltaggio, di presentare una richiesta di variante in riduzione del progetto autorizzato, riducendo l'impianto di cogenerazione da 3 MW a 1 MW, con cambio di tecnologia da combustione a gassificazione, idonea a determinare una riduzione del consumo di biomasse, un minore impatto ambientale e una sensibile diminuzione delle emissioni in atmosfera, nonché l'eliminazione della rete di teleriscaldamento del centro abitato di Voltaggio, limitato al teleriscaldamento per il campo base Alta Val Lemme servente il cantiere dei lavori per la realizzazione del Terzo Valico, nonché la realizzazione di un impianto di produzione di pellet;
- la variante del progetto, a seguito delle eccezioni da parte del Comune di Voltaggio, comporta una riduzione rispetto al precedente, configurando impianto di cogenerazione da 3.000 kWe con tecnologia di combustione, autorizzato dalla Provincia di Alessandria con determina n. 241 in data 07.08.2008, non realizzato;
- la tecnologia risulta mutata da combustione a gassificazione, prevedendo l'installazione di un gassificatore di cippato a letto fisso e di quattro cogeneratori alimentati dal syngas proveniente dal gassificatore di potenzialità pari a 245 kWe ciascuno;
- il calore recuperato dal sistema di raffreddamento dei quattro motori e dai gas di scarico renderà disponibile una potenza termica complessiva di 1.250 kWt che verrà impiegata in parte per

l'essiccazione del cippato e per il sistema di essiccazione del legname di un impianto di produzione pellet e in parte per le utenze civili del campo base Val Lemme previsto nell'ambito del progetto per il Terzo Valico;

- costituisce novità l'approvvigionamento di biomassa per l'alimentazione all'impianto di cogenerazione e all'impianto di produzione di pellets basata esclusivamente su biomasse vegetali vergini di provenienza locale con tassativa esclusione del l'utilizzo come combustibile di rifiuti e di ogni materiale chimicamente trattato;
- sono previsti 7 punti di emissione (dei quali tre sono relativi all'impianto di produzione pellet), ed è particolarmente rilevante il punto di emissione relativo al convogliamento delle emissioni provenienti dai 4 motori a combustione interna alimentati a syngas, che prevede sistema per l'abbattimento degli ossidi di azoto e un catalizzatore ossidante;
- con deliberazione C.C. n. 12/2013 in data 19.02.2013, il Consiglio Comunale di Voltaggio ha espresso, in sede di atto di indirizzo politico, parere positivo da parte del Comune di Voltaggio, da esprimersi in sede della competente conferenza di servizi, in merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003;
- in data 11 aprile 2013 è stata siglata convenzione fra il Comune di Voltaggio e la società Voltaggio Energia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con il D. Lgs. 387/2003 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, anche ai fini di ottemperanza al Protocollo di Kyoto, il Legislatore promuove un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario;
- per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- ai sensi dell'articolo 12 comma 4-bis D. Lgs 387/2003 per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- è previsto l'incentivo finanziario per la produzione di energia da fonte rinnovabile, con lo scopo precipuo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e di durata pari alla vita convenzionale dell'impianto;
- ai sensi del D.M. 06 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, la tariffa incentivante di riferimento varia in funzione delle tipologie con le quali è alimentato l'impianto (prodotti di origine biologica; sottoprodotti di origine biologica, rifiuti);

#### **VISTI:**

- il D.M. in data 4 agosto 2011, recante integrazioni al D. Lgs. 20/2007, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;
- il D.M. in data 5 settembre 2011, recante definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;
- il D.M. 2 marzo 2010, recante, in attuazione della L. 296/2006, disposizioni sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;

**VISTO** l'articolo 12 D. Lgs. 387/2003, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, che prevede che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono qualificate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (comma 1);

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata, fra l'altro, dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (comma 3);
- l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/1990 (comma 4);
- il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto (ibidem);
- fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 25 D. Lgs 152/2006 e s.m.i., per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (ibidem);
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto (comma 4-bis);
- l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province (comma 6);

**VISTA**, ora, la convenzione, ai fini di regolazione dei rapporti fra il Comune di Voltaggio e la società Voltaggio Energia, finalizzata altresì a prevenire, per quanto possibile, contenziosi, in allegato parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, oggetto di redazione in collaborazione fra i due soggetti;

**DATO ATTO CHE**, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte della pubblica Amministrazione, in virtù del principio dell'autonomia contrattuale in capo alla medesima, e, tenuto conto, solo residualmente per quanto afferisce la presente fattispecie, dell'articolo 11 L. 241/1990, le parti possono, fermi le proprie competenze, poteri, prerogative e facoltà, con lo scopo precipuo di prevenire il contenzioso, disciplinare i rapporti derivanti dall'esercizio dell'impianto, durante il periodo della vita produttiva del medesimo, in particolare utilizzando la modalità dell'azione coordinata e dell'intesa

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della convenzione è previsto, in capo a Voltaggio Energia:

- impegno di utilizzo esclusivo di biomasse vegetali non trattate se non meccanicamente, riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 8.4 Decreto Ministeriale del 06.07.2012, ed in particolare rientranti nella classificazione di sottoprodotti e prodotti di origine biologica (articolo 3.1);
- è espressamente indicata l'esclusione, in ogni caso, e anche ove consentito dalle normative in vigore, di rifiuti urbani, di liquami animali e di sanse (ibidem);
- impegno di approvvigionare il proprio fabbisogno di combustibile entro un raggio di 50 km dalla sede dell'impianto all'uopo favorendo lo sviluppo delle filiere forestali ed agricole locali, salve ipotesi particolari (articolo 3.2);
- impegno alla collaborazione con operatori forestali locali e con il Consorzio forestale, nel momento in cui sarà costituito, al fine di favorire l'utilizzo di biomasse forestali prodotte nel territorio locale, con impegno all'acquisto, nei confronti del Consorzio forestale, di determinati quantitativi minimi annui di biomassa, con possibilità di ulteriore ampliamento (articolo 3.3);
- in aggiunta a quanto previsto nel progetto tecnico dell'impianto e nella relazione ambientale presentata in sede di conferenza di servizi, impegno alla dotazione dell'impianto di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino con trasmissione dei dati, ad eseguire analisi a campione del cippato (articolo 3.4);

- impegno di realizzazione dell'impianto di produzione di pellet, come da progetto tecnico già presentato alla Provincia di Alessandria, entro e non oltre diciotto mesi dalla messa a regime dell'impianto, salve cause sopravvenute che rendano la distribuzione di pellet nel mercato locale non commercialmente o economicamente sostenibile (3.5);
- in tale ultimo caso, l'accordo fra le parti in merito alle alternative per il recupero energetico (ibidem);
- impegno a realizzare la rete di teleriscaldamento di servizio al campo base Alta Val Lemme, ove realizzato, costo concorrenziale rispetto ad impianti alimentati da fonti fossili (3.6);
- impegno di valutare prioritariamente, in sede di selezione del personale per la gestione dell'impianto, operatori locali (3.7);
- a titolo di misure compensative come stabilito dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'articolo 12 D.Lgs. 387/2003, a riconoscere al Comune di Voltaggio un contributo omnicomprensivo calcolato sulla base del due per cento dei ricavi, al netto dell'IVA, generati dalla vendita di energia elettrica, valore costituito da un contributo minimo garantito anche in caso di mancata produzione dell'impianto (forfettizzato in EURO 11.500 annui), nonché un contributo ulteriore calcolato sulla base dell'uno per cento dei ricavi, al netto dell'IVA, generati dalla vendita di energia elettrica qualora, in forza dell'attivazione del procedimento di estinzione delle Comunità Montane di cui alla L. R. Piemonte n. 11 del 28.09.2012, il Comune di Voltaggio si impegni a subentrare negli obblighi presi dalla Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (successivamente Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo) e utilizzare tale contributo ulteriore esclusivamente per la realizzazione di opere ed attività di sviluppo e sostegno alla filiera forestale e di vigilanza e salvaguardia ambientale (3.8);
- a corrispondere un importo a titolo di oneri di urbanizzazione, eventuale nel senso che sarà corrisposto in caso di ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'Impianto quantificato in Euro 20.000,00, tenuto conto che Voltaggio Energia ha già provveduto a corrispondere al Comune nel 2008 la somma di euro 20.000,00 (3.9);

**DATO ATTO CHE**, per contro, in capo al Comune di Voltaggio sono assunti i seguenti impegni:

- per tutto il periodo di validità della convenzione, a non sottoscrivere accordi con soggetti terzi e a non sviluppare nel proprio territorio altre iniziative per lo sfruttamento a fini energetici delle biomasse, con esclusione degli impianti finalizzati prioritariamente all'autoproduzione (3.10);
- a collaborare attivamente con Voltaggio Energia, fornendo l'adeguato supporto tecnico e amministrativo, al fine di favorire il rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio del Distretto Energetico (3.11);
- con riferimento al teleriscaldamento del campo base del cantiere del Terzo Valico, a rendersi parte diligente per favorire il raggiungimento di un accordo tra Voltaggio Energia e la società preposta alla realizzazione del campo base Alta Val Lemme per la fornitura di energia termica (3.12);
- in relazione alla realizzazione dell'impianto di produzione di pellet, a rilasciare le eventuali autorizzazioni necessarie con la massima tempestività, supportando su base locale, per quanto di competenza, la promozione del pellet prodotto (3.13);
- in relazione allo sviluppo della filiera forestale, in forza dell'attivazione del procedimento di estinzione delle Comunità Montane di cui alla L.R. 11/2012, a subentrare in tutti gli obblighi precedentemente assunti dalla Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (oggi Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo) (3.14);

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 8, la convenzione è stata siglata dai rappresentanti legali delle parti a titolo di preintesa ed in attesa della stipulazione definitiva, che avverrà una volta acquisita la relativa autorizzazione da parte dei rispettivi organi collegiali secondo la normativa e l'organizzazione degli enti;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale all'espressione in merito ai contenuti della convenzione, in sede di atto di indirizzo;

**DATO ATTO CHE** si ritiene pertanto superata la convenzione approvata ai sensi della deliberazione C.C. n. 02/2008 in data 26.03.2008;



**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **presenti: 13;**
- **astenuti 4 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia, MOSSETTI Gianfranco)**
- **votanti: 09;**
- **voti favorevoli: 09;**
- **contrari: 0,**

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, in sede di atto di indirizzo politico, la convenzione finalizzata a regolare i rapporti fra il Comune di Voltaggio e la società Voltaggio Energia, finalizzata altresì a prevenire, per quanto possibile, contenziosi, in allegato parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, relativa all'installazione ed all'esercizio di impianto produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, presentata da Voltaggio Energia S.r.l. - sede legale Genova, in particolare per centrale a biomassa da collocare in Voltaggio, Località Pian Maxina, come da verbale della conferenza dei servizi in data 25 settembre 2012, in relazione a procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 D. Lgs. 387/2003, da parte della Provincia di Alessandria;
2. Di dare atto che alla stipula, per quanto afferisce il Comune, procede il Sindaco, o suo sostituto legale, all'uopo riconoscendo la già intervenuta sottoscrizione in termini di preintesa fra le parti;
3. Di dichiarare l'intervenuto superamento, e la non ulteriore vigenza, della precedente convenzione fra il Comune di Voltaggio e Voltaggio Energia, approvata ai sensi della deliberazione C.C. n. 02/2008 in data 26.03.2008.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: in merito si enucleano i contenuti del D.M. 06 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, in particolare

ai sensi dell'articolo 6 la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al medesimo decreto, con decorrenza dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, è di anni venti (allegato 1)

ai sensi dell'articolo 7, il valore delle tariffe incentivanti, individuato dall'Allegato 1 per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell'anno 2013, è decurtato del 2% all'anno per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi

ai sensi dell'articolo 8 comma 4, per gli impianti alimentati, fra l'altro, a biomasse, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore, da quali delle tipologie è alimentato l'impianto, con le alternative dei prodotti di origine biologica [lettera a)], dei sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali) [lettera b)], dei rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 [lettera c)], dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi [lettera d)];

l'articolo 8 comma 5, nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento; in particolare nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate, e, per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4;

l'articolo 8 comma 7, ai sensi del quale alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4 lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 euro/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5;

l'articolo 8 comma 8, ai sensi del quale alla tariffa di riferimento per gli impianti, fra l'altro, a biomasse, operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio differenziato [40 euro/MWh, fra l'altro, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4 lettera a), e da bioliquidi sostenibili, 40 euro/MWh per impianti a biomasse di cui al comma 4 lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento, 10 euro/MWh per gli altri impianti];

l'articolo 9, che prevede che per l'accesso ai meccanismi di incentivazione il soggetto responsabile degli impianti deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto, il cui bando è pubblicato trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro; ancora l'articolo 9, che fissa i contingenti annuali di potenza, fra l'altro, per biomasse di cui all'articolo 8 comma 4 lettere a), b) e d), espressi in MW, 170, 160, 160, rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015;

l'articolo 11, ai sensi del quale gli impianti a biomasse di cui all'articolo 8 comma 4 lettere a) e b) inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro il termine di giorni 22, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura, il mancato rispetto dei termini comportando l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, salvi eventi eccezionali;

ancora l'articolo 11, ai sensi del quale agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato, e che richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

**Avv. Gian Carlo RAPETTI**

---

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

( REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( Avv. Gian Carlo Rapetti )

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/07/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **08/08/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **24/07/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**

( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )